ALLEGATO C

Schema di regolamento dell'Organo di Garanzia

Art.1

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, del D.P.R. 235/2007, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

Art 2

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente designato dal Collegio dei Docenti, due genitori indicati dal Consiglio di Istituto.E' prevista l'elezione di membri supplenti che sostituiscono il membro effettivo oltre che in assenza di questi,nel caso di particolari situazioni,quali:

1. caso di consiglio di classe erogante l'eventuale sanzione di cui il docente membro effettivo dell'organo di garanzia sia componente dello stesso e/o direttamente interessato ai fatti contestati
2. geitore di alunno che potrebbe essere sanzionato.

Art 3

L'Organo di Garanzia,che resta in carica per due anni scolastici,decide,in via definitiva,in merito ai ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari..

Art 4

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

Art 5

La convocazione dell'Organo di garanzia è disposta dal Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.

Art 6

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i componenti.. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. In caso di impossibilità a procedere,l'organo è riconvocato due giorni dopo la prima convocazione.

Art.7

Il Presidente, in apertura di seduta informa puntualmente i componenti in merito ai fatti che hanno originato il provvedimento oggetto del ricorso. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese. Non è consentita l'astensione. Le decisioni sono prese a maggioranza In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art 8

Il ricorso è ammesso se inoltrato entro 15 giorni dalla data di irrogazione della sanzione disciplinare. Nell'esplicitare il ricorso, l'interessato può chiedere di essere ascoltato. Analoga richiesta può essere formulata dal soggetto erogante la sanzione. E' comunque facoltà del ricorrente o del soggetto che ha comminato la sanzione, presentare una memoria scritta entro tre giorni dalla data di convocazione dell'organo di garanzia che, a tal fine, viene notificata anche a detti soggetti.

Art 10

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Art 11

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

Art 12

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art 13

Contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto degli Studenti, anche se contenute nel regolamento di Istituto,è ammesso reclamo al Direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva.

Art 14

Tutti gli atti sono soggetti alle norme previste in materia di privacy e di trasparenza.

Art 15

In merito alle rappresentanze di cui al punto 1, relativamente al corrente anno scolastico sono designati rappresentanti dei genitori due membri del C. I. nominati dallo stesso.

Art 16

Dall'anno scolastico 2009/2010, l'elezione dei componenti l'organo di garanzia avverrà contestualmente all'elezione dei rappresentanti di genitori e alunni nel consiglio di classe.